

Rettifica impossibile, ok rimborso dell'Iva

L'Iva applicata indebitamente può essere chiesta a rimborso, entro due anni dal pagamento, solo se non è stato possibile per ragioni oggettive procedere alla rettifica mediante la nota di variazione entro un anno dall'operazione. L'azione di rimborso non è invece ammessa se la mancata emissione della nota di variazione sia dovuta a negligenza dell'interessato. E' quanto emerge dalla risposta n. 269 del 31 marzo 2023, rilasciata dall'agenzia delle entrate ad una società che, ritenendo di avere erroneamente trattato come imponibili, anziché esenti, le prestazioni di auditing effettuate nei confronti di fondi pensione, chiedeva di conoscere tempi e modi per il recupero dell'Iva indebita. La società, preliminarmente, aveva chiesto all'agenzia anche di confermare che le prestazioni in esame rientrano tra quelle esenti ai sensi dell'art. 10, n. 1, del dpr 633/72, in quanto riconducibili alla gestione di fondi pensione. L'agenzia ha però dichiarato inammissibile il quesito, ricordando di avere chiarito nella risposta n. 583/2022 principi e criteri generali per l'applicazione dell'esenzione in parola, sicché spetta ai contribuenti verificarne, sulla base delle caratteristiche della fattispecie, l'applicabilità al caso concreto.

Riguardo alla correzione delle fatture emesse con l'addebito dell'Iva, nel caso in cui la società ritenga applicabile il regime di esenzione, l'agenzia richiama l'art. 26, commi 2 e 3, del dpr n. 633/72, secondo cui l'erronea applicazione dell'imposta può essere rettificata mediante nota di variazione in diminuzione da emettere non oltre un anno dall'effettuazione dell'operazione; la società può quindi adottare tale procedura soltanto in relazione alle fatture per le quali il predetto termine non sia decorso.

Per quanto riguarda, infine, la possibilità di presentare una richiesta

di rimborso dell'Iva indebita (nella fattispecie, non detratta dai destinatari delle fatture) ai sensi dell'art. 30-ter del dpr 633/72, nel termine di due anni dalla data del versamento o, se successiva, da quella in cui si è verificato il presupposto per la restituzione, l'agenzia ribadisce anzitutto che il superamento del limite temporale per l'emissione della nota di variazione ai sensi dell'art. 26 non implica, in via generale, che l'imposta indebitamente applicata possa essere recuperata successivamente mediante istanza di rimborso o dichiarazione integrativa. L'azione di rimborso ex art. 30-ter, in particolare, è un rimedio eccezionale che trova ingresso in presenza di condizioni oggettive che non abbiano consentito di esperire il rimedio di carattere generale, ossia, nella fattispecie, la nota di variazione. In proposito, considerato che la disciplina Iva delle prestazioni di consulenza ai fondi pensione è stata chiarita solo con la risposta n. 583/2022, l'agenzia riconosce che, nella fattispecie, la mancata emissione della nota di variazione nel termine di un anno non sia imputabile a negligenza della società, per cui questa potrà presentare l'istanza di rimborso dell'Iva entro due anni dalla data del versamento o, più precisamente, dalla scadenza del termine per il pagamento dell'imposta del mese o trimestre in cui sono confluite le fatture non più rettificabili.

Franco Ricca

— © Riproduzione riservata —

